

DELIBERA N. 319/09/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STARSAT S.R.L. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE “JULIE
CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 13 novembre 2008 n. 168/08/DICAM della Direzione

contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 20 novembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Starsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Julie Channel*", la violazione dell'articolo 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "*chat line*" o "conversazione", in fasce orarie non consentite, nei giorni 25 e 26 marzo 2008; in particolare, si è accertato che sul predetto canale televisivo il giorno 25 marzo 2008, durante i programmi di televendita di servizi di cartomanzia e assimilabili andati in onda il 25 marzo 2008 dalle ore 15:00 alle ore 15:59 circa e dalle ore 20:30 alle ore 21:00 circa, e il giorno 26 marzo 2008 dalle ore 6:00 alle ore 7:00 circa e dalle ore 9:00 alle ore 10:00 circa, appaiono in sovrimpressione scritte "Privato 899.13.10.84", "899.01.10.05 Rosalba in studio" "Laura in studio 899.011.004";

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2008 prot. n. 77517 della società Starsat S.r.l. in cui si sostiene che le trasmissioni oggetto di contestazione "*sono andate in onda per un errore di inserimento nel palinsesto*" e si dichiara di provvedere "*affinché tali errori non si ripetano*";

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (le persone più vulnerabili psicologicamente la cui superstizione e della credulità è oggetto di sfruttamento attraverso la propaganda in esame), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie sopra indicate, propaganda, propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie "*chat line*" o "conversazione", attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo, vietata dall'articolo 1, comma 26, della legge 650/96 nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione in data 25 marzo 2008, nelle fasce orarie comprese tra le 15:00 e le 15:59 e tra le 20:30 e le 21:00, e in data 26 novembre 2008, nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 7:00 e tra le 9:00 e le 10:00 dell'articolo 1, comma 26, della legge 650/96;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila

duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Starsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, sebbene abbia dichiarato, in seguito alla notifica della contestazione, di provvedere "*affinché tali errori non si ripetano*";
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) per la violazione rilevata moltiplicato per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l., con sede legale in Roma, Via Tiburtina, 1070, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Julie Channel*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 319/09/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola